

XLII.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 1429) — Comunicazione (pag. 1430) — Sul disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni » (N. 136), non ha luogo discussione generale (pag. 1430) — Sull'art. 8 il ministro delle poste e dei telegrafi dà schiarimenti al senatore Cavalli (pag. 1431) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1442) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro » (N. 133) (pag. 1442); « Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche d'agricoltura » (N. 134) (pag. 1442) — Sul disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per la interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie » (N. 137), riferisce oralmente il senatore Pierantoni (pag. 1449) — È aperta la discussione: parlano il senatore Buonamici (pag. 1455), il relatore, senatore Pierantoni (pag. 1455) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 1455) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1456) — Discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali » (N. 135): parlano i senatori Veronese (pag. 1456), Chironi (pag. 1457) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 1457) — All'art. 1° fa una raccomandazione il senatore Grassi (pag. 1458) e il ministro d'agricoltura, industria e commercio gli dà risposta (pag. 1459) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Parla infine il relatore, senatore Manassei (pag. 1465) e gli risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 1465) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — votazione a scrutinio segreto (pag. 1466) — Saluto al Presidente: parlano il senatore Cavalli (pag. 1466), il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 1466) e risponde il Presidente (pag. 1466) — Chiusura di votazione (pag. 1467) — Risultato di votazione (pag. 1467) — Il Senato sarà convocato a domicilio (pag. 1467).*

La seduta è aperta alle ore 15 precise.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Pregho il senatore, segretario, Fabrizio di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

N. 18. Il sig. Fortunato Calascibetta di Palermo fa voti per asserta denegata giustizia.

N. 19. Il Presidente del Consiglio notarile di Oristano trasmette copia dell'ordine del giorno, col quale il Consiglio stesso fa voti al Senato perchè, nel progetto di legge per la riforma notarile, siano apportate le modifiche che esso propone.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del Presidente del Consiglio dei ministri:

« Roma, 15 luglio 1909.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 15 corrente mese, ha nominato sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi, l'onor. avvocato Teobaldo Calisano, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza,

« Il Presidente del Consiglio

« GIOLITTI ».

Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie ».

Non essendo però presente il ministro interessato, propongo di rinviare a più tardi la discussione di questo disegno di legge. Quindi, se il Senato consente, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni ».

Non essendovi osservazioni in contrario, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni » (N. 136).

PRESIDENTE. Passeremo allora alla discussione del disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 136).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I ruoli organici della Direzione generale dei telefoni sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli impiegati, gli operai e gli agenti subalterni dei singoli quadri delle tabelle A, B e C, esclusi gl'impiegati del quadro III della tabella A, procedono nei rispettivi ruoli con gli aumenti, ed alla maturazione dei periodi di tempo stabiliti nei quadri stessi.

(Approvato).

Art. 3.

Per ogni categoria le ammissioni di personale sono fatte allo stipendio normale minimo dei quadri:

I della tabella A (segretari, ecc.);

II della tabella B (applicati, contabili, ecc.);

I, II, III e IV della tabella C (operai meccanici, ecc., apparecchiatori, ecc., vice-commessi, operaie e commesse);

e limitatamente ai posti di ingegnere e di ispettore sanitario, allo stipendio minimo del quadro II della tabella A.

Le ammissioni al quadro IV della tabella B (telefoniste, ecc.) sono fatte con le norme stabilite dal regolamento, esclusivamente tra il personale di commutazione e dattilografo, fuori ruolo, con la qualifica di completo, al compiersi di due anni di servizio in tale qualità.

I passaggi agli altri quadri delle tabelle A e B sono fatti per promozione, secondo le norme stabilite dal regolamento, il quale provvede pure per le promozioni nei vari gradi del quadro III della tabella A.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero dei posti del quadro IV della tabella B e dei quadri I e II della tabella C può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

Il Governo, con la legge dello stato di previsione, indicherà il numero, la qualità e la spesa del personale da assumere in ruolo, ai sensi del presente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

La nomina del personale di nuova assunzione non diviene definitiva se non in seguito a conferma, dopo un biennio di effettivo lodevole servizio in prova.

L'impiegato, l'operaio e l'agente subalterno, che non ottenga la conferma, è licenziato.

(Approvato).

Art. 6.

Durante il periodo di prova, di cui all'articolo precedente, è corrisposto lo stipendio; inoltre, quando avvenga la nomina definitiva, il periodo stesso è considerato valido per tutti gli effetti della carriera.

(Approvato).

Art. 7.

Le norme per il reclutamento del personale sono stabilite dal regolamento.

Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gl'impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, che, in conseguenza del passaggio stesso, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da esso fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza, a titolo di maggiore assegno, *ad personam*.

Il maggiore assegno è assorbito dalle successive promozioni.

Il regolamento stabilisce pure le condizioni per l'assunzione del personale fuori ruolo, la retribuzione del personale stesso, e le norme per i passaggi in ruolo.

(Approvato).

Art. 8.

Nel regolamento sono fissate le norme per la qualificazione del personale di ruolo.

Gli impiegati (esclusi quelli del quadro III della tabella A), gli operai e gli agenti subalterni, che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni, che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto avere effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

Col regolamento sarà provveduto a disciplinare la disposizione del comma precedente nei casi di passaggio di quadro, quando in conseguenza di abbreviamenti, derivanti da qualificazioni di ottimo, ottenute prima dei passaggi suddetti, si avessero a verificare ingiustificate posposizioni di ruolo tra gl'impiegati di uno stesso quadro.

Gl'impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, non qualificati almeno buoni, ritardano di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia una qualificazione di *ottimo* compensa una precedente mancata qualificazione di *buono*.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Mentre mi compiaccio di vedere arrivata finalmente in porto questa legge, mi permetto di domandare all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi se abbia già in pronto, come credo potrebbe averlo, il regolamento per la sua applicazione.

Questa legge è in gestazione da circa due anni, e perciò spero che la pubblicazione del regolamento tarderà il minor tempo possibile.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Non ho alcuna difficoltà di dare al senatore Cavalli l'assicurazione che egli desidera. Esiste attualmente un regolamento provvisorio per l'Amministrazione dei telefoni, ma, appena approvata questa legge, sarà mia cura di accelerare i lavori, per potere al più presto presentare il regolamento definitivo.

Spero che queste spiegazioni appagheranno il senatore Cavalli.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi che mi soddisfano, tanto più che ho piena fiducia e nel ministro e nella Direzione generale dei telefoni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Per le omissioni ed irregolarità di servizio che non costituiscono mancanze disciplinari punibili con la censura, al personale dei telefoni ed a quello delle poste e dei telegrafi può essere inflitta l'ammenda fino a lire 20 per gli impiegati, e fino a lire 10 per gli agenti subalterni e per gli operai, giusta le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

(Approvato).

Art. 10.

Sono stabilite indennità annue di carica:

a) per i cassieri, controllori e esattori in ragione del 10 per cento della cauzione e non oltre lire 600;

b) per l'economista centrale ed i magazzinieri, di lire 300;

c) per gli interpreti di lingue estere (esclusa la francese), di lire 240 per ogni lingua, fino al numero massimo di quattro lingue;

d) per i dirigenti centralini intercomunali con non meno di cinque circuiti, da un minimo di lire 180 ad un massimo di lire 300;

e) per i capi turno ed i capi officina, da un minimo di lire 100 ad un massimo di lire 200.

f) per i capi apparecchiatori ed i capi squadra di lire 150.

Nel regolamento sono specificate le norme per il conferimento delle cariche che danno luogo alle speciali indennità, di cui al presente articolo; ed è pure disposto in ordine ai criteri in base ai quali sono determinate; caso per caso, le indennità che variano da un minimo ad un massimo, nonchè per la decorrenza, la cessazione ed il modo di pagamento di tutte le indennità.

(Approvato).

Art. 11.

Al personale operaio e subalterno di cui alla tabella C (terza categoria) è applicato il trattamento di pensione concesso dalle leggi in vigore al personale subalterno del Ministero delle poste e dei telegrafi.

(Approvato).

Art. 12.

L'Istituto superiore postale-telegrafico, creato con la legge 24 marzo 1907, n. 111, prende il nome di « Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico » e le attribuzioni di cui all'articolo 7 della legge medesima sono estese ai servizi telefonici.

Il regolamento di cui all'articolo 8 della legge suddetta, sarà modificato in relazione al presente articolo, e per estendere le relative disposizioni anche al personale di 1^a categoria della Direzione generale dei telefoni.

L'Istituto è autorizzato a rilasciare un diploma agli allievi funzionari delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, i quali abbiano superato, nei vari corsi della scuola addetta all'Istituto medesimo, gli esami in tutte le materie con almeno 18/30 e che abbiano riportato una media generale non inferiore a 21/30.

Coloro che negli esami dei singoli corsi non raggiungono, per un numero di materie non superiore a tre, il minimo dei voti sopra indicato, sono ammessi, per una volta soltanto, ad un esame di riparazione sulle materie nelle quali caddero.

Gli allievi, che sono riprovati in oltre tre materie, o che non superano l'esame di riparazione, sono esclusi dall'Istituto.

I funzionari che conseguono il diploma abbreviano di dodici mesi il periodo in corso per l'avanzamento di stipendio. Quando però l'abbreviamento non abbia potuto avere effetto per intero sul periodo in corso, la rimanenza è compensata sul periodo successivo.

Il decreto ministeriale, con cui si nominano a professori ordinari od incaricati dei funzionari postali-telegrafici-telefonici, non provveduti del diploma dell'Istituto e precedenti nella carriera, a periodi determinati, è considerato come titolo equipollente al diploma anche per gli effetti dell'abbreviamento dei periodi.

(Approvato).

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1908-909, le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di stabilire col regolamento le norme organiche per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1909 l'attuale personale addetto ai telefoni dello Stato farà passaggio nei ruoli delle tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, nei limiti e con le norme stabilite dai successivi articoli, e dalla stessa data, salvo disposizioni in contrario contenute nella presente legge, cominceranno a decorrere i periodi di avanzamento.

(Approvato).

Art. 16.

Il personale (escluso quello che deve prender posto nel quadro IV della tabella B, cui provvede il quinto comma del presente articolo) già appartenente alle cessate Società, od assunto dal Governo per il servizio dei telefoni, prima e dopo la legge 15 luglio 1907, n. 506, e fornito dei requisiti voluti dalla legge stessa, sarà assegnato dalla Commissione, di cui all'art. 22, ai quadri delle tabelle A, B e C in corrispondenza alle funzioni esercitate. Ciascun componente prenderà posto nel quadro, al quale verrà assegnato dalla Commissione, allo stipendio eguale a quello attualmente percepito, salve le eccezioni di cui al presente ed ai successivi articoli.

Mancando l'uguaglianza di stipendio, gli impiegati, gli operai e gli agenti saranno collocati allo stipendio immediatamente inferiore del proprio quadro; ma, in tal caso, conserveranno la differenza come maggiore assegno *ad personam* ed abbrevieranno il tempo normale di permanenza al detto stipendio inferiore, in proporzione del rispettivo maggior assegno, che resterà assorbito dall'avanzamento.

Tuttavia, il personale d'assegnarsi al quadro II della tabella B, provvisto di retribuzione compresa fra lire 1200 e lire 1500, sarà assunto in pianta a lire 1500, e, per esso, il periodo di avanzamento decorrerà dalla data del decreto di assegnazione al quadro suddetto.

Coloro che sono forniti di stipendio inferiore al minimo del quadro, in cui devono prender posto, faranno anch'essi passaggio in ruolo, e saranno collocati allo stipendio minimo del quadro stesso; eccezione fatta per i componenti il personale che deve essere inquadrato nella tabella C, i quali, ove non siano forniti di stipendio o di retribuzione almeno uguale al minimo del quadro in cui dovrebbero essere collocati, verranno mantenuti fuori ruolo, salvo a far passaggio in pianta con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Inoltre, in eccezione a quanto sopra, per il personale addetto al servizio di commutazione e dattilografo, valgono le seguenti disposizioni:

a) coloro che provengono dalle cessate Società, e che furono assunti dallo Stato in base alla legge 15 luglio 1907, n. 506, e coloro che furono assunti dallo Stato a tutto il 30 giugno 1907, faranno passaggio col 1° gennaio 1909 nel quadro IV della tabella B, allo stipendio immediatamente superiore a quello da essi attualmente percepito;

b) tutti coloro, del personale suddetto, che furono assunti dallo Stato dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, faranno pure passaggio in pianta allo stipendio minimo del quadro IV della tabella B, conservando, quando ne sia il caso, a titolo di maggiore assegno *ad personam*, la differenza fra il detto stipendio minimo e la retribuzione attualmente fruita.

Il maggiore assegno sarà assorbito dai successivi avanzamenti.

c) coloro, infine, che furono assunti dallo Stato, dal 1° luglio 1908 in poi, faranno passaggio in pianta al compiersi di due anni di servizio fuori ruolo, con le norme che verranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 17.

La sistemazione in ruolo degli impiegati, provenienti dalle cessate Società, ed aventi stipendio di oltre lire 3000, e di tutto il personale proveniente dalla rete già sociale di

Venezia, sarà fatta nella categoria, nel quadro, ed allo stipendio, che, per ciascuno dei detti impiegati, verranno proposti dalla Commissione di cui all'art. 22, tenute presenti le funzioni da essi esercitate e le attitudini dimostrate in servizio.

Se lo stipendio, che verrà assegnato in seguito alle proposte della Commissione, risulterà inferiore all'importo complessivo dello stipendio e del maggiore assegno attualmente fruiti dagli impiegati di cui si tratta, la differenza sarà loro conservata, a titolo di maggiore assegno *ad personam*.

I successivi avanzamenti assorbiranno, nella corrispondente misura, i maggiori assegni.

Fino a quando non sarà effettuata la sistemazione disposta nel presente articolo, gli impiegati predetti conserveranno gli assegni *ad personam* stabiliti dal 2º comma dell'art. 22 della legge 16 luglio 1907, n. 506.

(Approvato).

Art. 18.

Gli impiegati e gli agenti, provenienti dai ruoli dell'Amministrazione postale-telegrafica, conservano, a tutti gli effetti, le qualificazioni ottenute in applicazione degli articoli 16 e 40 della legge 19 luglio 1907, n. 515; e, chi vi abbia interesse, conserva altresì il diritto al trattamento stabilito dagli articoli 23 e 30 della legge stessa.

Salva la disposizione dell'art. 20, i suddetti impiegati ed agenti sono collocati nelle tabelle annesse alla presente legge, ciascuno allo stipendio normale o transitorio corrispondente a quello attualmente fruito, in conformità del seguente prospetto:

Quadri delle tabelle annesse alla legge 19 luglio 1907, numero 515, modificata con la legge 30 giugno 1908, n. 304.	Quadri delle tabelle annesse alla presente legge, rispettivamente corrispondenti a quelli controindicati.
Quadri III, II e I della tabella A.	Quadri III, II e I della tabella A.
Quadro III della tabella B.	Quadro I della tabella B.
Quadri I, II e V della tabella B.	Quadro II della tabella B.
Quadro IV della tabella B.	Quadro IV della tabella B.
Quadri I e III della tabella C.	Quadri III e II della tabella C.

Coloro che in applicazione della disposizione del comma precedente sono collocati ad uno stipendio transitorio, progrediscono, sul detto stipendio, per aumenti quadriennali di lire 300 ciascuno, fino a lire 2700; e poi come gli altri componenti del quadro II della tabella B. Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2700 risulta inferiore a lire 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di stipendio.

Il tempo già trascorso da ciascun impiegato od agente nel proprio stipendio è riconosciuto valido agli effetti dell'avanzamento.

(Approvato).

Art. 19.

Per gli impiegati non provenienti dai ruoli dell'Amministrazione postale-telegrafica, ferme restando le disposizioni relative alla loro assunzione in ruolo nei vari quadri delle tabelle A e B, sarà tenuto valido, agli effetti dell'avanzamento di stipendio, il servizio da essi precedentemente prestato presso altre Amministrazioni civili dello Stato.

(Approvato).

Art. 20.

Gli impiegati provenienti dai quadri III e II della tabella A allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304, per l'Amministrazione postale-telegrafica, e forniti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 luglio 1907, n. 506, i primi di indennità di lire mille, ed i secondi di indennità di lire duemila, prenderanno posto (secondo la loro rispettiva anzianità di grado nel ruolo postale-telegrafico) nel quadro III della tabella A allegata alla precedente legge, allo stipendio minimo del grado di capo divisione ed assimilati.

(Approvato).

Art. 21.

La nomina al posto di ispettore generale sarà fatta a scelta del ministro delle poste e dei telegrafi; e così pure le nomine ai posti di sanitari ed assistenti sanitari saranno fatte — per la prima volta — a scelta del ministro delle poste e dei telegrafi, tra i professionisti (uomini e donne) di fiducia dell'Amministrazione già incaricati del servizio sanitario.

I posti, che, dopo l'applicazione della presente legge, risulteranno vacanti nel grado di capo sezione ed assimilati a lire 5000 e quelli di risulta, saranno, per la prima volta, messi a concorso per titoli.

Potranno concorrere tutti i funzionari del quadro II della tabella A, annessa alla presente legge, i quali esercitino funzioni direttive od ispettive, proprie al grado di capo sezione od assimilati.

I posti, che resteranno vacanti agli stipendi minimi dei quadri II e I della tabella A e dei quadri delle tabelle B e C, saranno messi a concorso per esame (salva l'eccezione qui di seguito contemplata) entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, con le norme da stabilirsi mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e le conseguenti nomine avranno effetto col 1° gennaio 1910.

Ai posti di stipendio minimo del quadro II precitato potranno concorrere tutti gl'impiegati sia provenienti dall'Amministrazione postale-telegrafica, sia provenienti dalle cessate Società od assunti dallo Stato dopo il riscatto dei telefoni i quali costituiranno il quadro I della tabella A e i quadri della tabella B allegate alla presente legge; tuttavia non più di venti di detti posti saranno riservati, esclusivamente per titoli, agli impiegati del quadro I della tabella A ed a quelli della tabella B, allegate alla presente legge, i quali esercitino con decreto ministeriale di data anteriore al 1° gennaio 1909 funzioni direttive od ispettive, proprie al personale appartenente al detto quadro II.

Ai posti di stipendio minimo del quadro I succitato, potranno concorrere gl'impiegati, provenienti dal ruolo postale-telegrafico, che ne abbiano interesse, e provenienti dalle cessate Società ed assunti dallo Stato dopo il riscatto dei telefoni, i quali costituiranno la tabella B; tuttavia non più di 10 posti saranno riservati, esclusivamente per titoli, agli impiegati della tabella B provenienti dal ruolo postale-telegra-

fico i quali esercitino con decreto ministeriale di data anteriore al 1° gennaio 1909 funzioni direttive proprie al personale appartenente al quadro I.

(Approvato).

Art. 22.

È nominata una Commissione composta:

- di un Consigliere di Stato, designato dalla Presidenza del Consiglio stesso;
- del Direttore generale dei telefoni;
- di un avvocato erariale, designato dall'avvocato erariale generale;
- di un membro del Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, scelto dal ministro delle poste e dei telegrafi, ed estraneo all'Amministrazione;

del capo ragioniere della Direzione generale dei telefoni.

Il consigliere di Stato assumerà la presidenza, il capo ragioniere dei telefoni funzionerà da segretario.

La suddetta Commissione, oltre all'assegnazione del personale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, esaminerà i titoli dei concorrenti di cui all'articolo 21, e farà le sue proposte al ministro entro un mese dalla pubblicazione della presente legge per gl'impiegati di cui all'articolo 21 ed all'articolo 17, ed entro i due mesi successivi per gl'impiegati di cui all'articolo 16.

(Approvato).

Art. 23.

La facoltà di pagare al personale telefonico gli stipendi, le retribuzioni, le indennità di carica, di funzioni e di residenza, con mandati di anticipazione, concessa dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1908, n. 356, avrà termine con l'attuazione del presente organico, ma in ogni caso non dopo il 31 dicembre 1909.

(Approvato).

TABELLA A.

PRIMA CATEGORIA

Personale direttivo, tecnico ed ispettivo.

QUADRO TERZO.

1	Direttore generale	a L. 10,000	L. 10,000
1	Ispettore generale	» 9,000	» 9,000
1	Capo ragioniere	» 8,000	» 8,000
2	Capi divisione di 1 ^a classe	» 8,000	» 16,000
2	Capi divisione di 2 ^a classe	» 7,000	» 14,000
(a) 1	Ispettore superiore	» 7,000	» 7,000
2	Direttori compartimentali	» 7,000	» 14,000
8	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali d'ufficio, direttori compartimentali	» 6,000	» 48,000
12	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali d'ufficio, direttori compartimentali	» 5,000	» 60,000
30			L. 186,000

(a) Gradi assimilati.

QUADRO SECONDO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
70	Primi segretari, primi ragionieri, ispettori compartimentali, revisori principali, direttori d'ufficio, ingegneri ed ispettori sanitari a L.	5,000	—
	Id. »	4,500	4
	Id. »	4,000	4
	Id. »	3,500	4
	Id. »	3,000	4
10	Ingegneri »	3,000	
10	Ispettori sanitari »	3,000	
90			

Segue Tabella A.

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
68	Segretari, ragionieri, vice-direttori di ufficio (1) ed assistenti sanitari L	4,000	—
	Id. »	3,500	5
	Id. »	3,000	5
	Id. »	2,500	6
	Id. »	2,000	4
	Id. »	1,500	4
2	Assistenti sanitari (2) »	1,500	
70			

(1) Per gli esami di promozione al quadro secondo della presente tabella, vale l'eccezione contemplata nel primo comma della annotazione in calce alla tabella per il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304.

(2) Personale femminile.

(Approvato).

TABELLA B.

SECONDA CATEGORIA
Personale amministrativo-contabile e d'ordine.

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
10	Applicati principali, contabili principali, disegnatori principali, cassieri principali, magazzinieri principali a . L.	4,000	—
	Id. »	3,800	3
	Id. »	3,400	4
	Id. »	3,000	4

QUADRO SECONDO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni	Stipendi transitori
299	Applicati, contabili (1), disegnatori, cassieri, magazzinieri, revisori, controllori ed esattori a L.	4,000	—	
	Id. »	3,600	5	
	Id. »	3,300	5	
	Id. »	3,000	5	
	Id. »	2,700	5	2,650
	Id. »	2,400	4	2,600
	Id. »	2,100	4	2,550
	Id. »	1,800	4	2,500
	Id. »	1,500	4	2,450
	Id. »	1,200	4	2,350
				2,300
				2,250
				2,200
				2,050
				2,000
				1,750
				1,450

(1) Personale maschile e femminile.

Segue Tabella B.

QUADRO TERZO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
28	Direttrici del servizio di commutazione, capi tecnici, capi officina a L.	3,600	—
	Id. »	3,200	3
	Id. »	2,800	4
	Id. »	2,400	4
	Id. »	2,000	4

QUADRO QUARTO.

1488	Telefonisti, telefoniste, assistenti e dattilografe a . . . L.	2,200	—
	Id. »	2,000	5
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	4
	Telefonisti, telefoniste (1) e dattilografe a L.	1,400	4
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	2

(1) Conseguito lo stipendio di lire 1600, le telefoniste potranno contrarre matrimonio, ed in tal caso, con le norme stabilite dal regolamento, saranno esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Direzione generale dei telefoni o dell'Amministrazione postale-telegrafica continuando a far parte del proprio quadro.

La disposizione di cui sopra si applica in via transitoria anche alle attuali telefoniste, le quali, pur non trovandosi allo stipendio di lire 1600, abbiano raggiunto o raggiungeranno il 28° anno di età.

(Approvato).

TABELLA C.

TERZA CATEGORIA
Personale operaio-subalterno.

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
	Operai-meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti . . L.	2,500	—
	Id. »	2,250	5
	Id. »	2,000	4
102	Id. »	1,750	4
	Id. »	1,500	4
	Id. »	1,250	4
	Id. »	1,000	2

QUADRO SECONDO.

	Apparecchiatori e guardafili a L.	2,000	—
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	5
614	Id. »	1,400	5
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	4

Segue Tabella O.

QUADRO TERZO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
60	Commessi a L.	2,000	—
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	5
	Id. »	1,400	5
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	4
	Vice-Commessi »	900	2

QUADRO QUARTO.

10	Operaie e commesse a L.	1,100	—
	Id. »	1,000	5
	Id. »	900	5
	Id. »	750	4
	Id. »	600	4

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà oggi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge; « Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 133).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire con effetto dal 1° ottobre 1909 ed alle condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile a Reggio Calabria ed una scuola normale maschile a Catanzaro, iscrivendo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-1910 la somma necessaria per gli stipendi al personale direttivo ed insegnante, nonchè per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca di dette scuole.
(Approvato).

Art. 2.

È in facoltà del Governo del Re di dichiarare miste le scuole complementari e normali poco frequentate e di emanare i provvedimenti necessari, anche per quanto riguarda l'organico del personale, al fine di assicurarne il buon andamento.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura » (N. 134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 134).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti d'istruzione agraria (Scuole pratiche e speciali di agricoltura) sono distinti in Istituti di primo grado ed Istituti di secondo grado.

Sono Istituti di primo grado le *Scuole pratiche di agricoltura*; sono di secondo grado le *Scuole speciali di agricoltura*.

(Approvato).

Art. 2.

Gl'insegnanti di detti Istituti sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei due ruoli indicati dalle tabelle A (Scuole pratiche) e B (Scuole speciali).

(Approvato).

Art. 3.

Gl'insegnanti di ciascun ruolo si distinguono in straordinari ed ordinari.

I concorrenti riconosciuti idonei per le cattedre messe a concorso, saranno assunti in servizio con decreto ministeriale, secondo la graduatoria conseguita, col grado di straordinario, col quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

L'insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima che s'inizi l'anno scolastico ed in base alle ispezioni ed ai rapporti dei direttori di Istituti, il Ministero, sentita la Giunta per l'in-

segnamento agrario, con decreto Reale assumerà definitivamente in servizio, col grado di ordinari, tutti gl'insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Qualora i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario, che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova, non venga nominato ordinario, sarà, udito il parere della Giunta per l'insegnamento agrario, dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Il servizio prestato dagli insegnanti, come professori straordinari, è sempre valutato agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 4.

L'insegnante straordinario, che in seguito a concorso passa dal ruolo degli Istituti di primo grado a quello di secondo grado, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo, osservando le norme contenute nell'art. 3. In ogni caso il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo.

L'insegnante ordinario che passa per concorso dal ruolo degli Istituti di primo grado a quello degli Istituti di secondo grado, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità.

(Approvato).

Art. 5.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario:

1° gli aumenti quinquennali nella misura fissa stabilita nelle tabelle A e B;

2° due aumenti sessennali entrambi pari ad un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti aumenti fissi.

(Approvato).

Art. 6.

Oltre agli aumenti per anzianità nei periodi stabiliti dall'art. 5, n. 1, potranno esser fatte promozioni per merito distinto fra gl'insegnanti ordinari, che si trovino a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale di detti periodi.

Il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, che prenderà in esame i titoli di merito degli insegnanti che si trovano nelle predette condizioni, stabilirà la graduatoria dei meritevoli della promozione anticipata.

I promossi per merito non potranno essere in ciascun anno in numero superiore alla metà di quelli giudicati meritevoli, e le promozioni saranno fatte per ordine di merito in base alla graduatoria.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

Anche per gl'insegnanti promossi per merito la scadenza del quinquennio e del sessennio decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

(Approvato).

Art. 7.

Il numero degli insegnanti come quello degli assistenti è fissato dalla tabella C allegata alla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

L'incarico della direzione sarà conferito per concorso, al quale prenderanno parte gli insegnanti che abbiano conseguito da non meno di tre anni il grado di ordinario nel ruolo delle scuole cui la nomina si riferisce.

L'incarico della direzione è triennale e sarà rinnovato per successivi eguali periodi tenuto conto dei risultati delle ispezioni e sentito l'avisio della Giunta per lo insegnamento agrario.

Gli insegnanti incaricati della direzione di un Istituto, hanno diritto ad una indennità annua nella misura da lire 400 a lire 700, aumentabile a lire 1000 per le scuole aventi doppio corso, che continuerà ad essere corrisposta sul bilancio dei singoli Istituti.

(Approvato).

Art. 9.

Al numero degli assistenti stabiliti dal Regio decreto 13 luglio 1890, n. 6987, modificato dal

Regio decreto 12 febbraio 1893, n. 52, per le scuole speciali, sono aggiunti altri 17 posti da destinarsi alle scuole pratiche di agricoltura, ed il loro numero complessivo risulta dalla tabella *C* di cui all'articolo 7.

(Approvato).

Art. 10.

Gli assistenti delle scuole speciali e pratiche di agricoltura sono nominati con decreto ministeriale secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, e sono equiparati agli impiegati dello Stato, agli effetti della pensione.

Gli assistenti in carica all'applicazione della presente legge, su proposta delle singole scuole, potranno essere riconfermati.

Gli stipendi degli assistenti sono stabiliti secondo le tabelle *D* (Scuole pratiche) ed *E* (Scuole speciali) annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Ogni assistente conseguirà al termine del triennio di straordinario il passaggio ad ordinario.

(Approvato).

Art. 12.

I capi tecnici delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (capo coltivatore, capo vignaiuolo, capo cantiniere, capo casaro, capo giardiniere), saranno nominati con decreto ministeriale e soggetti a conferma annua, su proposta dei Comitati amministrativi delle singole scuole.

Gli assegni dei capi tecnici sono stabiliti secondo la tabella *F* annessa alla presente legge.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio delle singole scuole e con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota di concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto Reale, sentita la Giunta per lo insegnamento agrario.

(Approvato).

Art. 13.

Alla nomina del rimanente personale tecnico, a quello amministrativo, di vigilanza e di servizio, sarà provveduto secondo le norme della legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà secondo le norme di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Per gli effetti della presente legge, lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo;

2° dai sessenni in godimento all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei professori titolari sarà accresciuto dell'aumento fisso di lire 500; quello dei maestri censori titolari di lire 300.

Inoltre quelli tra i titolari che, all'applicazione della legge, compiano almeno 20 o 10 anni di servizio di ruolo avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai tre decimi ed ai due decimi dell'aumento stabilito dal comma precedente.

Gli attuali maestri censori titolari di ruolo delle scuole speciali di agricoltura, pei quali la decorrenza della prima nomina a titolare data dal 1° gennaio 1886, avranno inoltre un aumento di lire 200.

(Approvato).

Art. 16.

All'applicazione della presente legge i professori reggenti che abbiano raggiunto tre anni di servizio, avranno il grado e lo stipendio di professori ordinari aumentato della quota fissa di lire 500.

I reggenti che, all'applicazione della presente legge, abbiano raggiunto uno stipendio

superiore a quello iniziale d'ordinario, lo conserveranno, conseguendo altresì l'aumento fisso predetto.

I maestri censori reggenti, che si trovino nelle predette condizioni avranno il grado e lo stipendio di ordinari aumentato della quota fissa di lire 300.

Quelli fra i professori reggenti, che all'applicazione della presente legge avranno compiuto otto anni di servizio; negli Istituti contemplati dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, oltre agli aumenti fissi predetti avranno un ulteriore aumento di lire 250.

I maestri censori reggenti che si trovino nella stessa condizione, avranno un ulteriore aumento di lire 200.

Quelli fra i professori reggenti che, all'applicazione della presente legge, avranno compiuto 16 anni di servizio, oltre allo stipendio iniziale secondo le tabelle A e B, percepiranno un aumento tale da far sì che il loro stipendio complessivo uguagli lo stipendio minimo che in forza degli articoli 14 e 15 spetterà ai titolari.

(Approvato).

Art. 17.

I professori i quali, all'applicazione della presente legge, abbiano superato, fra stipendio e sessenni già maturati, il limite massimo stabilito dalla presente legge, godranno la quota fissa di lire 500, di cui all'articolo 15, ed avranno inoltre diritto a due ulteriori aumenti sessennali sullo stipendio che percepiscono all'atto dell'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1909 per effetto della presente legge, non tolgono, agli insegnanti stessi, il diritto alle quote dell'aumento sessennale, stabilito con l'articolo 215 della legge 13 novembre 1859 (richiamato da quella 6 giugno 1885, n. 3141, che governa le Scuole agrarie), e corrispondenti al tempo di servizio decorso dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio iniziato anteriormente alla data del 1° gennaio 1909.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante allorchè matura il periodo sessen-

nale, decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1909 e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascuna insegnante.

(Approvato).

Art. 19.

Gli insegnanti conservano, riguardo all'anzianità, l'ordine nel quale erano classificati nei precedenti rispettivi ruoli.

(Approvato).

Art. 20.

All'applicazione della presente legge i professori reggenti di ultima classe, per i quali non sia trascorso un triennio dalla data della rispettiva nomina, avranno lo stipendio fissato per i professori straordinari fino alla loro nomina a ordinari e, al compimento del triennio, i benefici di cui al primo comma dell'articolo 16.

(Approvato).

Art. 21.

Per il passaggio da straordinari ad ordinari degli assistenti presentemente in carica, sarà tenuto conto del servizio prestato prima dell'applicazione della presente legge.

Lo stipendio di ciascun assistente attualmente in funzione sarà regolato in base alla tabella E (art. 10) ed alla disposizione di cui a l'articolo 11 della presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

I capi tecnici confermati nel rispettivo Ufficio, i quali all'applicazione della presente legge abbiano non meno di tre anni di servizio, conseguiranno il diritto al riconoscimento di tale periodo di tempo per ottenere il primo aumento di assegno indicato nella tabella F (art. 12).

(Approvato).

Art. 23.

I contributi che gli enti morali, per obbligo di legge o per convenzioni speciali, corrispondono attualmente per il mantenimento delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, continueranno ad essere pagati nella stessa misura.

Le spese che al 31 dicembre 1908 gravano sui bilanci delle scuole per pagamento di stipendi ed assegni, rimangono consolidate, e l'aumento, determinato dall'applicazione della presente legge, sta a carico del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 24.

La presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1909.

(Approvato).

Art. 25.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, saranno stabilite le norme in ordine agli incarichi di speciali insegnamenti, ai compensi per la direzione di laboratori, per

gl'incarichi e per le ore di lezione in più oltre quelle a cui ogni insegnante è obbligato.

Le spese relative graveranno sul bilancio delle singole scuole.

(Approvato).

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909, e per gli esercizi successivi, le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 27.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

TABELLA A.

Stipendi degli insegnanti delle Scuole pratiche di agricoltura.

Professori straordinari	L.	1,800
» ordinari, con stipendio iniziale	»	2,000

Aumenti quinquennali.

1° di L. 500	L.	2,500
2° » » 500	»	3,000
3° » » 500	»	3,500
4° » » 500	»	4,000
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi.	»	4,800
Maestri censori straordinari	»	1,600
» » ordinari stipendio iniziale	»	1,800

Aumenti quinquennali.

1° di L. 300	L.	2,100
2° » » 300	»	2,400
3° » » 300	»	2,700
4° » » 300	»	3,000
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi.	»	3,600

TABELLA B.

Stipendi degli insegnanti delle Scuole speciali di agricoltura.

Professori straordinari	L.	2,200
» ordinari, stipendio iniziale.	»	2,500

Aumenti quinquennali.

1° di L. 500	L.	3,000
2° » » 500	»	3,500
3° » » 500	»	4,000
4° » » 500	»	4,500
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi.	»	5,400
Maestri censori straordinari	»	1,800
» ordinari, stipendio iniziale.	»	2,000

Aumenti quinquennali.

1° di L. 300	L. 2,300
2° » » 300	» 2,600
3° » » 300	» 2,900
4° » » 300	» 3,200
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi.	» 3,840

TABELLA C.

INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE PRATICHE DI AGRICOLTURA.

Professori	N. 58
Maestri censori	» 26

INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE SPECIALI DI AGRICOLTURA.

Professori	N. 36
Maestri censori	» 8

ASSISTENTI DELLE REGIE SCUOLE PRATICHE E SPECIALI

di agricoltura.	N. 34
-------------------------	-------

TABELLA D.

Stipendi degli assistenti delle Scuole pratiche di agricoltura.

Assistenti straordinari	L. 1,200
» ordinari (dopo un triennio di straordinariato).	» 1,500

TABELLA E.

Stipendi degli assistenti delle Scuole speciali di agricoltura.

Assistenti straordinari	L. 1,300
» ordinari (dopo un triennio di straordinariato).	» 1,600

TABELLA F.

Capi tecnici delle Scuole pratiche d'agricoltura.

Assegno iniziale	L. 1,200
Una promozione di lire 300 dopo un triennio.	» 1,500
Due aumenti sessennali di lire 150.	» 1,800

Capi tecnici delle Scuole speciali di agricoltura.

Assegno iniziale	L. 1,500
Una promozione di lire 300 dopo un triennio.	» 1,800
Due aumenti sessennali di lire 180	» 2,160

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per la interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie » (N. 137).

PRESIDENTE. Essendo ora presente il ministro interessato, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906, per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie ».

Stante l'urgenza di questo progetto di legge, il Senato deliberò ieri che su di esso potesse riferire verbalmente una Commissione speciale, che fu da me nominata.

Il Senato può quindi ora, dopo udita la relazione, discutere e deliberare su questo disegno di legge.

Invito l'on. relatore della Commissione, senatore Pierantoni, a riferire.

PIERANTONI, *relatore*. Onorevoli colleghi. La Commissione nominata ieri dal nostro Presidente per riferire oralmente *in procinctu* intorno al merito della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per il divieto del lavoro notturno delle donne accolte a lavoro nelle industrie, si costituì senza indugio. Elessi presidente l'onor. Inghilleri, me volle relatore. Rendo grazie ai colleghi dell'onore non meritato, ma ambito; invoco la indulgenza dell'Assemblea, se, nell'angustia del tempo, non ho potuto fare uno studio degno del tema e della virtù dei colleghi. La Convenzione stipulata da quattordici Stati, che rappresentano 263 milioni di viventi, di cui 133 milioni sono donne, è un nuovissimo indice di quella cooperazione internazionale, che fatica a proteggere i lavoratori, nerbo e forza delle nazioni.

La relazione del disegno di legge, deliberato dalla Camera elettiva e presentato alla nostra Assemblea addì 15 giugno del passato mese, esordì col ricordare la prima iniziativa per ottenere la conclusione di trattati internazionali fatta dal Consiglio federale della Svizzera nel 1881, quando le singole legislazioni sul lavoro non erano ancora svolte in guisa da offrire principî comuni, sopra i quali fosse dato stipulare

accordi internazionali. Senza che io ripeta cose note e altri tentativi falliti, mi permetto richiamare la origine delle prime leggi, che intesero a proteggere le donne e i fanciulli, contro i danni del lavoro, in determinate industrie.

Nella storia italiana, Venezia nel 1396 proibì l'impiego dei fanciulli in alcuni mestieri, prima degli anni 13, e prese sotto la sua tutela i donzelli e le fanciulle occupate nelle officine.

La scienza rimase lungo tempo patrimonio dei dotti, e i cittadini della repubblica delle lettere credettero lungamente che gli studi utili nocessero al senso del bello, dimenticando che gl'Italiani, dal secolo xiii al xv, si mostrarono i più colti e i più industriosi popoli d'Europa. Il secolo passato, in pochi anni, fece mirabili progressi, e indirizzò tutte le scienze a servire ai progressi materiali e morali dell'umanità. Gli economisti celebrarono la gloria delle macchine, che aumentarono la produzione, ottenendo un effetto più utile e più abbondante, con un dispendio minore di forze; in altri termini *far più con meno*. Le macchine, definite gli strumenti con i quali l'intelligenza arma il braccio dell'uomo, per operare sul mondo esteriore, furono celebrate per gli effetti immediati e quelli mediati.

Nella prima classe si notò: a) il *risparmio del tempo*, perchè le macchine permettono la esecuzione di opere che il lavoro personale non potrebbe compiere; b) la *utilizzazione di materie di poco valore*. Ne taccio gli esempi? Nel telaio perfezionamenti, nelle fabbriche di carta gran quantità di residui, detti capi-morti, sottoposti a trasformazioni successive, diventarono prodotti di grande importanza. Per esempio, gli avanzi del coke e di altre materie si adoperano nel gas illuminante; c) la *esecuzione di opere*, che il lavoro personale non potrebbe produrre; d) l'*economia della materia prima e della mano d'opera*.

Tra gli effetti mediati: a) la *diminuzione del prezzo dei prodotti*; b) *azioni e funzioni* fra diverse industrie. Il perfezionamento quotidiano dei processi del lavoro è destino a cui deve obbedire il genere umano. Senonchè le nuove macchine tendono a togliere lavoro e pane a molti lavoranti. Il Sismondi e la sua scuola indicarono tali danni. Il Montesquieu dubitava se l'invenzione del mulino da grano avesse fatto più bene che male all'umanità.

Celebrarono gli economisti il miglioramento che le moderne macchine avrebbero arrecato alle donne e ai fanciulli, facendoli uscire dalla ignobile inferiorità a cui li condannava l'antico sistema industriale. Le macchine, scrisse Gerolamo Boccardo, spiritualizzarono l'industria.

Celebrarono il vaticinio di Aristotile, il quale scrisse che la schiavitù sarebbe scomparsa quando la spola e il martello avessero potuto lavorare da sé.

L'inno presto si mutò in diverso metro. Il metodo sperimentale, le inchieste sul lavoro dei fanciulli nei lavori tessili, trassero l'Inghilterra a proibire, con la legge del 29 agosto 1833, il lavoro dei minori dei 18 anni dalle 8 1/2 di sera alle 5 1/2 del mattino. Le stesse ricerche furono fatte sulle condizioni della mano d'opera nelle miniere. Le condizioni del lavoro da cui erano flagellate le donne, rimossero il dubbio sulla necessità della intervento dello Stato. Le donne lavoravano nelle più dannose località, ove adulti e donzelli non accettavano di entrare; nelle gallerie, ove dovevano rimanere nude con le gambe nell'acqua, che saliva sino alle ginocchia, e restarvi sino all'ora prossima al pasto. Morivano precocemente, dopo aver vissuta una vita di dolori, lasciando prole concepita da genitori alcoolizzati. La legge del 10 agosto 1842, vietò, dal 1º marzo 1843, il lavoro delle donne adulte nelle fabbriche tessili. Non mi permetto di narrare come erano ridotte le infelici costrette a separarsi dai figliuoli. Lord Shaftsbury e i suoi amici, vietarono nel 1844, il lavoro notturno, e ne ridussero la durata. Corse lungo tempo. Nel 1877 la Svizzera vietò il lavoro notturno, imitando l'esempio dato dal cantone di Clary, e il divieto entrò in molti Stati; giunse sino al Giappone.

Daniele Legrand diffuse l'idea della proibizione internazionale; seguirono i congressi internazionali. Consulto chi vuole approfondire l'argomento i *Rapporti sopra l'importanza e la regolamentazione legale sulle industrie*.

Ed ora, senz'altro, passo all'esame della Convenzione, che è composta di 11 articoli.

Innanzi tutto, è doveroso osservare che a prima vista il titolo dato alla legge sembra maggiore del suo contenuto. Infatti annunzia il divieto del lavoro notturno delle donne nelle industrie. Invece l'art. 1º limita la proibizione alle intraprese industriali, nelle quali sono ad-

detti più di dieci operai dei due sessi. Grandi sono le differenze nelle leggi degli Stati sopra il *minimum* degli operai, che debbono comporre una intrapresa. Alcuni Stati considerano come fabbriche quelle che usano motori meccanici, altri vogliono quelle che impiegano più di 200 operai, o che hanno motori a fuoco continuo.

Con la parola *industria* si volle rimuovere ogni controversia, intorno alla definizione legale tra fabbriche, fattorie, stabilimenti ed altre denominazioni. Il testo non si occupa del lavoro domestico — onde è data ancora la possibilità che alcun'anima mesta possa, nella serietà degli studi, vedere e ascoltare un'altra Silvia dal perpetuo canto:

Allor ch'è all'opre femminili intenta
sedei assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.

E Giacomo:

Porgea gli orecchi al suon della tua voce
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.

Inoltre gli Stati contraenti debbono informare su ciò che intendano per *intraprese industriali*, fra le quali debbono assolutamente comprendere le miniere e le cave di pietra.

Non m'indugio a riferirne le ragioni. Due nostri colleghi, il De Cristofaris e il De Giovanni, sono benemeriti del primo Congresso internazionale per le malattie del lavoro, che si adunò in Milano dal 9 al 14 giugno 1906.

I maggiori coefficienti delle malattie sono la mancanza della luce, l'umidità, il calore più elevato ed il fumo, lo squilibrio della temperatura, la speciale posizione del corpo; il danno, che produce lo scoppio delle mine, perchè tanto la dinamite quanto la roburite, la scurite, la melenite, la cellulosa nitrica e la polvere da fuoco generano tra altri gas l'ossido di carbonio, miscele tossiche per l'organismo che le respira. Gli operai alle miniere acquistano il temperamento nerveo artritico che adduce facilità a contrarre dolori artritici.

Quanto al lavoro notturno, gli studi hanno assodato che dopo lungo tempo si è stanchi, si ha la testa pesante e spesso dolorosa, non si ha più appetito. Alcune operaie hanno vomiti, tutte dimagrano e sono febbricitanti, poco sviluppate, pallide. Se l'operaia è maritata, è di-

strutta la vita di famiglia, poichè vede il marito solamente la domenica e la notte dalla domenica al lunedì.

Il collega De Giovanni, in un magistrale discorso, indicò una delle precauzioni che potrà salvare dalla degenerazione la gente operaià. Convieni studiare le qualità somatiche degli individui, affinchè ciascuno possa sapere a quale lavoro egli sia predisposto.

La Convenzione non assegna limiti di età. L'art. 2 determina la durata delle ore di riposo; ma limita la durata per le donne adulte nei paesi, nei quali il lavoro notturno femminile non è ancora regolata a dieci ore.

L'art. 3 contempla i casi nei quali il divieto può essere sospeso. Come relatore, osservo che parecchi igienisti non approvano la interruzione del lavoro e l'uscita dalle officine, perchè sono facili le bronchiti. Elastici sono i termini dei casi di sospensione del divieto. Torna difficile constatare il caso di forza maggiore prodotto da una esplosione, che non era possibile prevedere, e non avente un carattere periodico. I capi fabbrica sapranno addurre perizie, indicare testimonianze per provare la impossibilità della previsione. La prima esplosione non può essere periodica.

Il secondo caso, che comprende le materie prime e le materie in elaborazione, suscettibili di alterazione rapidissima, che addurrebbero una perdita inevitabile, lascia la porta aperta a qualsivoglia intenzione di eludere il divieto. L'Amministrazione avrà modo di qualificare le materie indicate. Non insegna forse la serie d'indugi, che i capitalisti oppongono alle responsabilità per i casi d'infortuni?

L'art. 5 obbliga gli Stati a prendere i provvedimenti necessari per far osservare la stretta esecuzione del patto internazionale. In questa specie di Convenzioni tra i popoli si addimanda la buona fede, di cui è ricca l'anima italiana. Ma furono ponderati i nostri mezzi d'ispezione?

L'art. 6 reca che le disposizioni del patto internazionale possono essere applicate alle colonie, ai possedimenti o protettorati, dandone comunicazione al Consiglio federale svizzero per organo del Governo della metropoli. L'Europa continua a sfruttare le razze indigene, perchè permette di ridurre la durata

del riposo notturno al *minimum* con due condizioni: che la riduzione sia richiesta dalle condizioni del clima o che le condizioni delle popolazioni indigene la richiedano. S'impongono riposi compensatori durante il giorno. E quali? Io non abduco le mie convinzioni contro la colonizzazione detta italiana. Però distinguo le idee mie personali dall'ufficio di relatore.

L'art. 8 fissa l'epoca, in cui la Convenzione andrà in vigore. Però il termine di due anni è esteso a dieci anni: 1° per la fabbrica dello zucchero greggio di barbabietola; 2° per la cardatura e la filatura della lana.

Non so quale sia la ragione per accordare questo lungo indugio allo zucchero di barbabietole; purtroppo in Italia il nostro zucchero è cattivissimo, nonostante tanti privilegi accordati alla produzione indigena.

Per quanto riguarda la lana, chi non sa che i procedimenti meccanici di cardatura sono causa di molte malattie? Qui l'elemento industriale si è sovrapposto al diritto alla vita. Valeva la pena di concedere dieci anni d'indugio?

Ho detto queste poche parole per dar prova che ho posto tutto l'animo mio, tutta la mia buona volontà nel compiere il mio dovere.

La conclusione della Commissione è questa, che la convenzione dev'essere approvata, perchè è un primo germe di tante e tante altre riforme che col metodo sperimentale si potranno fare. D'altronde vi è la clausola della denuncia, che libererebbe ogni Stato contraente dall'osservare certe obbligazioni, laddove non vi fosse una interpretazione onesta dei principi. Dette queste cose, mi taccio sperando nell'indulgenza del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pregò il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, l'Olanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Svizzera per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.

Convenzione internazionale sulla interdizione del lavoro notturno delle donne occupate nelle industrie.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche-Hongrie, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse:

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l'adoption des dispositions communes;

Ont résolu de conclure à cet effet une convention concernant le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

*Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse:*

Son Excellence M. Alfred de Bülow, son Chambellan et Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. Caspar, Directeur de l'office de l'intérieur de l'Empire;

M. Frick, Conseiller intime supérieur du Gouvernement et Conseiller rapporteur du Ministère prussien du commerce et de l'industrie;

M. Eckardt, Conseiller de légation actuel et Conseiller rapporteur à l'office des affaires étrangères de l'Empire.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

Son Excellence M. le baron Heidler de Egerregg et Syrgenstein, son Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne.

Pour l'Autriche:

M. le docteur Franz Müller, Conseiller ministériel au Ministère I. R. du commerce.

Pour la Hongrie:

M. Nicolas Gerster, Inspecteur supérieur d'industrie royal hongrois.

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence M. Maurice Michotte de Welle, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. Jean Dubois, Directeur général de l'office du travail au Ministère de l'industrie et du travail.

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. Henrik Vedel, Chef de bureau au Ministère de l'intérieur.

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Bernardo Alméida y Herrerós, Chargé d'affaires à Berné.

Le Président de la République française:

Son Excellence M. Paul Révoil, Ambassadeur à Berné;

M. Arthur Fontaine, Directeur du travail au Ministère du commerce, de l'industrie et du travail.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

M. Herbert Samuel, membre du Parlement, Sous-Secrétaire d'Etat parlementaire au Ministère de l'intérieur;

M. Malcolm Delevingne, du Ministère de l'intérieur.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence M. le comte Roberto Magliano di Villar S. Marco, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. le prof. Giovanni Montemartini, Directeur de l'office du travail près le Ministère Royal de l'agriculture et du commerce.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; Duc de Nassau:

M. Henri Neuman, Conseiller d'Etat.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le comte de Rechteren Limpurg Almelo, son Chambellan; Ministre résident à Berne;

M. le docteur L. H. W. Regout, membre de la Première Chambre des Etats-Généraux.

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; etc.:

Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne.

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. Alfred de Lagerheim, ancien Ministre des affaires étrangères, Directeur général et Chef du Collège Royal du commerce.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Emilé Frey, ancien Conseiller fédéral;

M. le docteur Franz Kaufmann, Chef de la division de l'industrie au Département fédéral du commerce, de l'industrie et de l'agriculture;

M. Adrien Lachenal, ancien Conseiller fédéral, Député au Conseil des Etats;

M. Joseph Schobinger, Conseiller national;

M. Henri Scherrer, Conseiller national;

M. John Syz, Président de l'Association suisse des filateurs, tisserands et retordeurs;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté les dispositions suivantes:

Art. 1^{er}.

Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après.

La présente convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employées plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, d'autre part.

Art. 2.

Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ce onze heures, quelle que soit la législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos interrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

Art. 3.

L'interdiction du travail de nuit pourra être levée:

1^o en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

2^o dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Art. 4.

Dans les industries soumises à l'influence des saisons, et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.

Art. 5.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente convention qui sont ou seront en vigueur dans leur pays, ainsi que les rapports périodiques concernant l'application de ces lois et règlements.

Art. 6.

Les dispositions de la présente convention ne seront applicables à une colonie, possession

ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

Celui-ci, en notifiant l'adhésion d'une colonie, possession ou protectorat, pourra déclarer que la convention ne s'appliquera pas à telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait impossible.

Art. 7.

Dans les Etats hors d'Europe, ainsi que dans les colonies, possessions ou protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente convention, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour.

Art. 8.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans:

1° pour les fabriques de sucre brut de betterave;

2° pour le peignage et la filature de la laine;

3° pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatiques.

Art. 9.

Les Etats non signataires de la présente convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

Art. 10.

Les délais prévus par l'article 8 pour la mise en vigueur de la présente convention partiront, pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion.

Art. 11.

La présente convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de douze ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Pour l'Allemagne: (L. S.) v. BÜLOW
CASPAR
FRICK
ECKARDT

Pour l'Autriche et pour la Hongrie: » Baron HEIDLER
EGEREGG, Ministre d'Autriche - Hongrie à Berne

Pour l'Autriche: » MÜLLER
Pour la Hongrie: » NICOLAS GERSTER
Pour la Belgique: » M. MICOTTE DE WELLE
J. DUBOIS

Pour le Danemark: » H. VEDEL

Sous réserve de la déclaration faite, en séance plénière de la conférence, le 26 septembre 1906, quant à l'article 8.

LEGISLATURA XXIII — 1.^a SESSIONE-1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1909

<i>Pour l'Espagne:</i>	(L. S.)	BERNARDO ALMEIDA Y HERREROS
<i>Pour la France:</i>	»	RÉVOIL ARTHUR FONTAINE
<i>Pour la Grande Bretagne:</i>	»	HERBERT SAMUEL MALCOLM DELE- VINGNE
<i>Pour l'Italie:</i>	»	R. MAGLIANO G. MONTEMARTINI
<i>Pour le Luxembourg:</i>	»	H. NEUMAN
<i>Pour les Pays-Bas:</i>	»	RECHTEREN L. H. W. REGOUT
<i>Pour le Portugal:</i>	»	ALBER. D'OLIVEIRA
<i>Pour la Suède:</i>	»	ALFR. LAGERHEIM
<i>Pour la Suisse:</i>	»	EMILE FREY F. KAUFMANN A. LACHENAL SCHOBINGER H. SCHERRER JOHN SYZ

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BUONAMICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho chiesto di parlare per domandare al relatore un chiarimento su di un punto che mi è sfuggito, che non ho potuto ben comprendere, quantunque abbia prestato tutta la mia attenzione alla lunga e dotta relazione del nostro collega Pierantoni.

È un punto che mi è rimasto oscuro. Si applica la convenzione in tutti i suoi termini anche fra noi e diventa legge dello Stato. In questa Convenzione però si è parlato di alcune eccezioni e particolarmente di quella che, se ho ben compreso, riguarda le donne quando avviene la esplosione della fabbrica. In codesto caso si toglie il divieto per il lavoro delle donne.

Ora, io intenderei che, verificandosi una esplosione nella fabbrica si dovesse usufruire di tutto il lavoro degli uomini; non intendo perchè si debba eccettuare il divieto del lavoro delle donne, attesi i pericoli maggiori ai quali le donne, che lavorano in queste fabbriche, devono sottostare. Perchè ciò?

E che cosa possono fare le donne in queste circostanze?

Ecco il mio dubbio, dubbio originato forse dal non aver ben compreso, in certi punti, ciò che ha detto il relatore.

Io non faccio eccezioni, chiedo soltanto un chiarimento.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. Credo di essermi mal spiegato, perchè, certo, il mio buon amico e collega Buonamici mi avrebbe compreso.

Ho detto che ci sono due casi di eccezione in cui si può fare lavorare le donne al di là del limite assegnato: ed uno di questi è quando nella fabbrica vi sia stata esplosione, che non era prevedibile; il che costituisce un caso di forza maggiore, per cui si vuole far vantaggio al povero industriale o alla Società danneggiata di poter riprendere il lavoro.

Questo, e non altro, è il significato del caso di forza maggiore. Così mi pare che l'intendano i colleghi della Commissione e il Governo proponente.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho chiesto la parola per adempiere il cortese dovere di ringraziare la Commissione della sollecitudine con la quale ha esaminato la convenzione su cui ha riferito, e ringraziare il relatore dello studio diligente, accurato e dotto della convenzione stessa.

Non è il momento nè il caso che io entri a parlare delle particolari osservazioni sulla convenzione di Berna, sia che riguardino il desiderio di estendere o perfezionare i patti internazionali del lavoro, sia che riflettano le nostre leggi operaie.

Posso però assicurare l'onor. relatore che il Governo curerà l'esatta e rigida applicazione della convenzione non solo, ma delle leggi che disciplinano il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Circa i perfezionamenti eventuali da introdurre in questa e in altre convenzioni aventi identici scopi, lo stesso onor. relatore ha riconosciuto che con essa s'è posto un germe fecondo e che non è facile che di fronte agli interessi, i quali possono essere in conflitto, della produzione e delle industrie nei vari Stati, si riesca d'un tratto a trovare l'accordo su tutti i punti. Ma si è fatto molto, e la convenzione che esaminiamo è prova non dubbia che si procede innanzi verso la mèta e le idealità a cui tutti aspiriamo, e che mi auguro possano concretarsi in futuri accordi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e, trattan-

dosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali» (N. 135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia, e per le stazioni agrarie e speciali».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 135).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Non ho creduto ieri di dover prendere la parola sul progetto riguardante le Università, perchè intendevo rimandare le mie osservazioni alla discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, bilancio che si discuterà alla ripresa dei lavori parlamentari.

Mi permetta però il Senato che io dica alcune brevi parole (il momento non ne permetterebbe di più) su questo disegno di legge, che io approvo incondizionatamente, anche perchè è informato ad un concetto fondamentale: quello del miglioramento economico dei professori delle scuole superiori di agricoltura.

Questo progetto eguaglia gli stipendi del personale di queste scuole a quelli dei professori universitari; anzi, in qualche punto li migliora, inquantochè con l'art. 2 ai professori incaricati si dà una remunerazione fissa di 2000 lire in luogo delle 30 lire per lezione fino ad un massimo di 1800 lire, stabilite nel progetto per le Università.

Non io mi lagnerò certo di questa disposizione, anzi ne lodo la misura, ed anche lodo la forma con cui questa remunerazione viene data; mi permetto però di fare qualche osservazione sull'articolo 6.

Secondo quest'articolo, i professori sono obbligati a dare durante l'anno 50 lezioni, analogamente a quanto si stabilisce nel disegno

di legge per i professori universitari; anzi in quest'ultimo progetto, che contiene anche disposizioni per i professori incaricati, questi pure sono obbligati a dare 50 lezioni.

Io non sono molto tenero di questo limite; comprendo benissimo le ragioni per cui nel progetto ministeriale esso fu posto, ma non ne sono molto tenero per questo semplice fatto, che io credo che il professore, come qualsiasi altro impiegato dello Stato, debba fare completamente il proprio dovere, e quindi, tranne i casi di legittimo e giustificato impedimento, debba impartire tutte le lezioni che sono stabilite dal calendario.

Molte volte le lezioni sono in numero assai maggiore di 50, sia nelle Università sia nelle scuole superiori di agricoltura. In molti corsi si giunge a dare perfino 75 lezioni all'anno; quindi la disposizione dell'articolo 6, per me, si dovrebbe applicare anche al caso in cui il professore, dovendo fare le 70 o 75 lezioni, non le faccia, poichè evidentemente i corsi fondamentali hanno bisogno del maggiore sviluppo. Ma io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio su di ciò, che nel regolamento questa restrizione delle 50 lezioni non sia diversamente applicata da quel che si fa per i professori universitari; vale a dire che anche i professori incaricati debbano fare almeno 50 lezioni.

E passo agli articoli 15 e 16, facendomi eco della raccomandazione fatta ieri dal senatore Cavasola a proposito dei professori anziani delle Università.

Quale è la posizione dei professori attuali delle nostre Università e delle Scuole superiori di agricoltura? È quella di essere nominati a vita e di raggiungere lo stipendio massimo di 8000 lire. Qui vi sono due disposizioni, quella dell'art. 15 e quella dell'art. 16. Orbene, l'articolo 16 dice che i professori, i quali abbiano raggiunto i 75 anni e non abbiano ancora i 25 anni di servizio, potranno essere collocati a riposo, con questo compenso, che sarà data loro la pensione.

Su quest'ultimo punto non ho nulla da osservare; ma l'art. 15 a me pare ingiusto, poichè dice che i professori attuali, che abbiano raggiunto l'età di 75 anni, non potranno mantenere l'ufficio se non sia loro applicabile l'articolo 69 della legge Casati; il che vuol dire

in altre parole, che quei professori che hanno raggiunto l'età di 75 anni, se non abbiano a loro favore l'applicabilità dell'art. 69, devono andare a riposo senza nessun compenso. Io non sono in questa condizione, ma io dico che, se si deve migliorare lo stipendio dei nuovi professori perchè portino nuova energia nelle nostre Università e nei nostri Istituti superiori di agricoltura, non bisogna però d'altra parte danneggiare i vecchi professori che hanno speso tutta la loro vita a favore dell'insegnamento, anche se per loro non sia applicabile l'art. 69. E su questo argomento ci sarebbe molto da discorrere, ma io, ad ogni modo, non intendo far proposte. Raccomando però all'onor. ministro di agricoltura, come il collega Cavasola ha fatto ieri al ministro dell'istruzione pubblica per i professori universitari, questi insegnanti che scadono e che per un quinquennio possono aver diritto alla pensione dei quattro quinti e raggiungere così le 8000 lire che hanno diritto di avere in base alla legge attuale. Glieli raccomando, perchè faccia in modo che essi possano raggiungere questi massimi: e il modo può esser quello di applicare a loro riguardo con grande larghezza ed equità quest'art. 69 che già tante volte, per le nomine a professori ordinari, si è largamente applicato. Credo del resto che anche il ministro del Tesoro ne sarà contento, perchè, per ogni professore che andasse a riposo, avrebbe una maggiore spesa da sostenere.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Due brevissime domande intendo rivolgere al ministro di agricoltura, anche a nome del collega senatore Bettoni.

La prima è, se non intenda di estendere il provvedimento, che giustamente ha proposto a favore di certe scuole e degli Istituti superiori di agricoltura, anche agli Istituti superiori del commercio, in modo, s'intende, compatibile col bilancio.

Forse l'onor. ministro mi dirà che gli Istituti, per i quali io domando si provveda, sono consorziali: ma io posso rispondere che anche gran parte degli Istituti, cui questi disegni di legge si riferiscono, sono consorziali.

Un'altra domanda intendo pur di rivolgere all'onorevole ministro: se non creda giunto il momento di dare assetto alle scuole di commercio, così medie che superiori.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onor. senatore Veronese, cui sono grato dell'adesione al disegno di legge, mi ha rivolto osservazioni e domande alle quali mi è consentito di rispondere brevemente, poichè le disposizioni della proposta legislativa per il miglioramento delle condizioni economiche dei professori delle scuole superiori di agricoltura, sono identiche con le altre contenute nella proposta, già approvata, per gl'insegnanti universitari.

Ma da una delle osservazioni dell'onorevole Veronese parrebbe che questa equiparazione non si fosse fatta, perchè si assegna agli incaricati di ruolo delle scuole agrarie uno stipendio diverso da quello che figura nelle tabelle degli insegnanti di ugual grado degli Istituti universitari. Ora è facile notare e scorgere che si tratta di insegnanti che hanno titoli e funzioni tutt'affatto differenti. Gli incaricati di ruolo, ai quali si riferisce l'art. 2, sono pochi professori che nelle sole scuole di Milano e di Portici erano stati nominati con l'incarico di alcuni insegnamenti e con carattere di stabilità. È ovvio quindi che ad essi si facesse un trattamento singolare. Inoltre l'onorevole Veronese, se non ho male inteso, mi domanda poi perchè non si è fissato il minimo di 50 lezioni, come si è fatto nella legge delle Università. Non discuto se fosse o meno necessario stabilire questo limite, anche negli Istituti superiori di agricoltura, ben sapendosi che per consuetudine le lezioni sono molto al di là di quel numero e che in alcuni Istituti annessi a quelle scuole e nelle stazioni agrarie si può dire il lavoro non abbia interruzioni. Ma non è questa una ragione per adottare diverse disposizioni nelle due leggi.

Lo stesso concetto ha ispirato le disposizioni degli articoli 15 e 16, criticate dall'onorevole Veronese. La discussione fu fatta ieri a proposito delle identiche disposizioni della legge universitaria e parmi non sia il caso di rinnovarla, tanto più che non vi sarebbe ragione perchè si togliesse da questa legge, o si usasse una disparità di trattamento a favore degli insegnanti delle scuole d'agricoltura.

Non mi trattengo di più su questo argomento, che è stato risolto ieri dal Senato.

L'onor. Chironi mi ha rivolto un'altra domanda che si riferisce alle scuole superiori di commercio alle quali, come egli ha giustamente detto, si connette tutta l'organizzazione commerciale del Paese. Egli sa quanto io abbia avuto a cuore queste istituzioni, le quali concorrono a formare l'alta cultura e l'esperienza positiva dei giovani predestinati alle maggiori funzioni economiche in Italia ed all'estero.

Sono scuole le quali per un lato interessano le grandi Amministrazioni dello Stato e le maggiori aziende private, e dall'altro assicurano ordine, stabilità, sicurezza di funzione agli uffici che si connettono col credito e colla previdenza o intendono a tutelare il lavoro italiano nelle competizioni commerciali e nei rapporti dell'attività nostra col movimento generale delle industrie e dei traffici.

Io ho cercato, e posso dire che mi è toccata la fortuna di dar vita più rigogliosa all'istruzione professionale. Poichè, valendomi delle facoltà che il potere esecutivo ha, secondo lo spirito e la lettera della legge Casati, ho potuto dare alle scuole del lavoro e dei negozii un assetto normale, integrando l'opera dei miei predecessori e conferire ad esse forma di stabilità e di progresso. Io non credo che occorra una legge per le scuole medie di commercio; il regolamento che le ha riordinate e che è l'esplorazione del principio d'una razionale autonomia scolastica, dà norme buone e sicure per il graduale miglioramento delle medesime. Le superiori ebbero non minori cure. E sono anch'esse non solo aumentate di numero, ma irrobustite, mercè il volenteroso concorso degli enti locali. Anche agli stipendi si provvede nei limiti del possibile.

Sa bene l'onor. Chironi che non superavano quelli dei professori delle scuole medie classiche. Successivamente, li portammo fino a paragarli agli stipendi attuali degli insegnanti universitari. Ma ciò si è fatto d'accordo e col contributo delle altre Amministrazioni che concorrono a formare i singoli consorzi.

Il Ministero può pigliare l'iniziativa di ulteriori aumenti, ma non può imporre nuove e maggiori spese senza il consenso ed il concorso degli enti consorziati. Ma ben so che essi al pari del Ministero riconoscono le benemerienze

degli insegnanti e sentono il bisogno di sempre più elevare quegli Istituti, sicchè posso accogliere la speranza che in giorno non lontano sia appagato il desiderio di vedere l'istruzione professionale portata allo stesso grado in cui il tempo e la tradizione hanno collocato gli altri ordini di studi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e quello dei direttori ordinari delle stazioni agrarie e speciali è fissato in lire 7000 annue.

Lo stipendio del direttore del laboratorio di botanica crittogamica, annesso alla Regia Università di Pavia, è fissato in lire 3000 annue.

Lo stipendio dei professori straordinari delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario superiore sperimentale di Perugia e quello dei direttori straordinari delle Regie stazioni agrarie e speciali, è fissato in lire 4500 annue.

Lo stipendio dei professori ordinari e dei direttori ordinari degli Istituti predetti si accresce fino ad un massimo di lire 10,000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno.

Lo stipendio dei professori e direttori straordinari dei predetti Istituti, si accresce con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori e direttori ordinari.

Il ruolo organico dei professori ordinari, straordinari e incaricati delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano, Perugia e Portici, delle stazioni agrarie e speciali e del laboratorio crittogamico di Pavia è quello indicato alla tabella A.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sopra un professore straordinario della scuola superiore di Portici, scienziato di grande valore.

Avendo egli vinto un concorso universitario nel 1905, preferì non approfittarne e restare a Portici, in seguito ad una lettera dell'onorevole ministro di agricoltura, in data del 13 luglio 1906, che gli lasciava fondatamente ritenere che si sarebbe provveduto subito alla sua promozione ad ordinario.

Non solo non fu promosso, ma la tabella A, annessa al presente disegno di legge, rimanda a tempi migliori la di lui promozione.

Io so benissimo che se questa promozione non fu potuta fare, non è stato davvero per mancanza di buona volontà da parte dell'onorevole ministro. D'altra parte è certo però che, se il professore Silvestri (che è appunto quello di cui intendo parlare) avesse lasciato la scuola superiore di Portici, per il posto che aveva conquistato in una Università del Regno, a quest'ora sarebbe professore ordinario.

Perciò mi permetto di pregare l'onorevole ministro, affinché voglia trovar modo di concedere al suddetto professore un equo compenso, sia aumentando il suo stipendio di direttore del laboratorio di entomologia della scuola superiore di Portici, sia adottando quel provvedimento, che la saggezza del Governo troverà più opportuno.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Grassi intende che non potrei accogliere la sua domanda, relativa al prof. Silvestri, in quanto potrebbe avere l'effetto di modificare l'organico della scuola superiore di Portici. I confini del disegno di legge sono segnati dalla sua natura e dal suo scopo. Esso si propone soltanto l'equiparazione degli stipendi dei professori delle scuole superiori d'insegnamento agrario dipendenti dal Ministero d'agricoltura, a quelli degli Istituti universitari di pari grado.

Anche io apprezzo e riconosco i meriti di quell'insegnante, che è uno scienziato operoso e felice, il cui nome è associato onorevolmente al progresso degli studi di entomologia. Rammento pure che, quando concorse alla cattedra di professore universitario, il Ministero d'agricoltura volle trattenerlo nella scuola di Portici, e si riprometteva di poter affrettare la sua promozione ad ordinario, attuando una riforma

degli organici, della quale era preordinato il progetto.

Intanto però era maturato l'altro del miglioramento economico dei professori degli Istituti universitari e, in conseguenza, anche delle scuole di agricoltura di egual grado. Non era quindi il caso di pensare a modificare gli organici, dati i vantaggi che venivano ai professori ed allo stesso insegnamento dalle riforme contenute nel disegno di legge su cui ieri si deliberò, e di questo ora in discussione davanti al Senato e che dà al prof. Silvestri il miglioramento che avrebbe conseguito, ove si fosse fatta soltanto la riforma degli organici. Nè io avrei potuto domandare per le mie scuole i mezzi finanziari occorrenti a compiere due riforme ad un tempo. Il ministro d'agricoltura, al pari dei suoi colleghi, deve piegare al ragionamento ed ai calcoli del ministro del Tesoro, il quale ha, a sua volta, il dovere di contemperare le necessità economiche dei numerosi servizi e dei molteplici bisogni dello Stato.

Però, essendo il ruolo dei professori ordinari completo, non si è potuto provvedere nel senso desiderato dal senatore Grassi. Intanto le condizioni del prof. Silvestri, per effetto della riforma odierna, saranno migliorate e confido che in giorno non lontano potrà avere un posto pari ai suoi meriti.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi sento in dovere di rivolgere una viva parola di ringraziamento all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, per gli affidamenti che egli mi ha dato, circa le condizioni del prof. Silvestri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stipendio dei professori incaricati di ruolo delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, è fissato in lire 2000 annue.

(Approvato).

Art. 3.

I nuovi posti di professore ordinario o di professore straordinario negli Istituti predetti devono essere istituiti per legge.

(Approvato).

Art. 4.

I professori ufficiali non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

(Approvato).

Art. 5.

I professori straordinari ed i direttori straordinari delle stazioni agrarie e speciali potranno conseguire la promozione ad ordinari dopo un triennio di grado, sentito il parere del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale e in seguito al giudizio di apposita Commissione nominata dal Consiglio superiore medesimo.

(Approvato).

Art. 6.

I professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di cinquanta lezioni.

Le segreterie dei predetti Istituti terranno conto delle lezioni fatte da ciascun professore.

Il professore che senza giusti motivi riconosciuti dal Ministero, non adempia all'obbligo anzidetto, è ammonito e dell'ammonizione è data notizia nel *Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura*. Se l'ammonizione resterà inefficace il professore sarà deferito al Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale, il quale procederà a norma degli articoli 107 e 103 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

(Approvato).

Art. 7.

Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altro anno, ogni corso per il quale a cagione di mancanza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 8.

I direttori degli Istituti predetti ed i professori direttori di laboratori e gabinetti scientifici non possono, sotto la loro personale responsabilità, eccedere nelle spese i fondi loro assegnati anno per anno a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

(Approvato).

Art. 9.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Istituto superiore ove insegnano. Possono però essere autorizzati dal ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

(Approvato).

Art. 10.

I professori degli Istituti superiori, predetti e delle stazioni agrarie e speciali, che hanno compiuto l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione, o la indennità loro spettante a termini di legge.

(Approvato).

Art. 11.

Gli organici e gli stipendi del personale assistente degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali, sono stabiliti, in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

I sessenni maturati sugli stipendi degli assistenti degli Istituti superiori e delle stazioni agrarie sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

(Approvato).

Art. 12.

Il personale di segreteria degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali è nominato con decreto Reale ed equiparato agli impiegati dello Stato per gli effetti della legge sulle pensioni.

La spesa relativa, cui provveggon gli Istituti con le rispettive dotazioni, sarà inserita in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.

Il ruolo organico del personale medesimo è fissato dalla tabella C annessa alla presente legge.

Il personale attualmente in carica è confermato su proposta dei direttori degli Istituti. Alle vacanze che potranno verificarsi si provvederà mediante concorso.

I sessenni maturati sugli stipendi di detto personale sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I professori ordinari delle scuole superiori sopra dette e dell'Istituto agrario superiore di Perugia ed i direttori delle stazioni agrarie e speciali in servizio all'attuazione della presente legge, non potranno conseguire più di quattro aumenti quinquennali, compresi quelli già precedentemente conseguiti od in corso di maturazione.

Gli aumenti conseguiti saranno elevati nella misura stabilita dall'art. 1.

(Approvato).

Art. 14.

Per ciò che riguarda il trattamento degli insegnanti del Regio Istituto agrario superiore di Perugia, la presente legge avrà il suo effetto dal momento in cui la fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, avrà elevato il suo contributo da lire 40,000 a lire 45,000, ed avrà stipulato col Governo la relativa convenzione.

(Approvato).

Art. 15.

I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario, compiuta l'età di 75 anni potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, in seguito a parere del Consiglio superiore, dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale quando concorrano per essi le condizioni volute dall'art. 69 della legge 15 novembre 1859, n. 3725.

(Approvato).

Art. 16.

I professori ordinari e straordinari come pur quelli delle stazioni agrarie e speciali, in ca-

rica all'attuazione della presente legge che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 10 avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 17.

I capi tecnici ed il personale di servizio ad detto alle scuole superiori di agricoltura, all'Istituto agrario superiore di Perugia ed alle stazioni agrarie e speciali sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio dei singoli Istituti e con uno stanziamento da inserirsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota del concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto Reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario.

(Approvato).

Art. 18.

Al personale assistente e di segreteria sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

(Approvato).

Art. 19.

La presente legge avrà attuazione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della promulgazione di essa.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Professori ordinari e straordinari delle Scuole superiori di Milano e Portici, dell'Istituto superiore sperimentale agrario in Perugia e delle Stazioni agrarie e speciali.

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO.

5	Professori ordinari a	L. 7,000	L. 35,000
8	» straordinari a.	» 4,500	» 36,000
4	» incaricati a	» 2,000	» 8,000

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI PORTICI.

5	Professori ordinari a	L. 7,000	L. 35,000
8	» straordinari a.	» 4,500	» 36,000
4	» incaricati a.	» 2,000	» 8,000

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

4	Professori ordinari a.	L. 7,000	L. 28,000
5	» straordinari a.	» 4,500	» 22,500

STAZIONI AGRARIE E SPECIALI.

10	Direttori a.	L. 7,000	L. 70,000
----	----------------------	----------	-----------

LABORATORIO DI BOTANICA CRITTOGAMICA DI PAVIA

(annesso alla R. Università).

1	Direttore a.	L. 3,000	L. 3,000
---	----------------------	----------	----------

(Approvato).

TABELLA B.

Assistenti delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici
e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

SCUOLA SUPERIORE DI MILANO.

1 assistente di 1ª classe a	L. 2,000	L. 2,000
6 assistenti di 2ª classe a	» 1,500	» 9,000

SCUOLA SUPERIORE DI PORTICI.

1 assistente di 1ª classe a	L. 2,000	L. 2,000
7 assistenti di 2ª classe a	» 1,500	» 10,500

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

1 assistente di 1ª classe a	L. 2,000	L. 2,000
5 assistenti di 2ª classe a	» 1,500	» 7,500

Assistenti delle stazioni agrarie e speciali.

1º Stazione enologica di Asti:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 1ª classe a	» 2,000	» 2,000
1 assistente di 2ª classe a	» 1,800	» 1,800

2º Stazione di entomologia agraria di Firenze:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 1ª classe a	» 2,000	» 2,000

3º Stazione di caseificio di Lodi:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 2ª classe a	» 1,800	» 1,800

4º Stazione agraria sperimentale di Modena:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 2ª classe a	» 1,800	» 1,800

5º Stazione di bachicoltura di Padova:

1 vice-direttore a	L. 4,000	L. 4,000
1 assistente di 2ª classe a	» 1,800	» 1,800

6º Stazione di granicoltura di Rieti:

1 assistente di 1ª classe a	L. 2,000	L. 2,000
2 assistenti di 2ª classe a	» 1,800	» 3,600

7º Stazione agraria sperimentale di Roma:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
3 assistenti di 1ª classe a	» 2,000	» 6,000

8º Stazione di patologia vegetale di Roma:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 1ª classe a	» 2,000	» 2,000

9º Stazione agraria di Torino:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 1ª classe a	» 2,000	» 2,000
1 assistente di 2ª classe a	» 1,800	» 1,800

10º Stazione di frutticoltura e agrumicoltura di Acireale:

1 vice-direttore a	L. 3,500	L. 3,500
2 assistenti di 1ª classe	» 2,000	» 4,000
1 assistente tecnico capo coltivatore	» 2,000	» 2,000

11º Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia (an-
nesso alla R. Università):

1 assistente di 1ª classe a	L. 2,000	L. 2,000
---------------------------------------	----------	----------

(Approvato).

TABELLA C.

Personale delle Segreterie delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e delle Stazioni agrarie e speciali.

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO.

1 Segretario capo a	L. 4,000	L. 4,000
1 Contabile a	» 2,300	» 2,300
1 Bibliotecario a	» 1,800	» 1,800
2 Applicati di segreteria a	» 1,200	» 2,400

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI PORTICI.

1 Segretario capo a	L. 4,000	L. 4,000
1 Bibliotecario a	» 2,400	» 2,400
3 Applicati di Segreteria a	» 1,500	» 4,500

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

1 Segretario capo a	L. 4,000	L. 4,000
1 Economo a	» 2,100	» 2,100
1 Contabile a	» 2,100	» 2,100
1 Applicato di Segreteria a	» 1,500	» 1,500

STAZIONI AGRARIE E SPECIALI.

Stazione agraria di Roma.

1 Segretario contabile a	L. 2,000	L. 2,000
1 Applicato di Segreteria a	» 1,500	» 1,500

Stazione di patologia vegetale di Roma.

1 Segretario contabile a	L. 2,000	L. 2,000
------------------------------------	----------	----------

Stazione agraria di Torino.

1 Applicato di Segreteria a	L. 1,500	L. 1,500
---------------------------------------	----------	----------

Stazione enologica di Asti.

1 Applicato di Segreteria a	L. 1,500	L. 1,500
---------------------------------------	----------	----------

Stazione agraria di Modena.

1 Applicato di Segreteria a	L. 1,500	L. 1,500
---------------------------------------	----------	----------

(Approvato).

MANASSEI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI, *relatore*. Ho domandato la parola semplicemente per fare una raccomandazione speciale al Presidente del Consiglio, cioè quella di dare un'occhiata ai voti che sono espressi nella conclusione della mia brevissima relazione.

Noi abbiamo, con questa legge, migliorate le condizioni degli insegnanti, ed abbiamo assicurato un maggior tesoro scientifico per l'agricoltura; ma al capitale scientifico, bisogna che concorra il capitale economico, perchè, se, per quanto la scienza insegna, non ci sono poi mezzi per le applicazioni, l'insegnamento non è fruttuoso.

Ad accrescere il capitale economico dell'agricoltura, a ricostituirlo, è certo che si deve rivolgere essenzialmente la riforma tributaria, e specialmente quella delle Amministrazioni locali; ed io raccomando, e spero, che l'onor. Presidente del Consiglio, in queste vacanze vorrà portare la sua mente vasta, pratica, ed il suo temperamento equilibrato, allo studio di questa questione interessantissima per l'agricoltura e per tutta la nazione.

Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. senatore Manassei al termine della sua relazione si esprime così:

« Facciamo voti, che a far progredire l'agricoltura, oltre ad una maggior somma di capitale scientifico possa concorrere una maggior somma di capitale economico, mercè una assennata riforma tributaria che limiti gli aggravii dell'agricoltura a quanto da essa si può ragionevolmente domandare ».

Ora la finanza dello Stato dall'imposta sui terreni non trae che 80 milioni, mentre i terreni coltivati in Italia sono per lo meno 20 milioni di ettari; il che vuol dire che lo Stato, in media, ricava di imposta 4 lire all'anno per ettaro. Resta, è vero, la sovrimposta comunale e provinciale, ma io credo che sia molto difficile ottenere una diminuzione totale dell'onere sulla proprietà fondiaria, e lo dico, perchè è meglio non farsi illusioni.

La riforma tributaria dei comuni e delle pro-

vincie dovrà principalmente servire per dare ai comuni ed alle provincie una maggiore elasticità dei loro bilanci; per dare i mezzi di provvedere ad una serie di servizi pubblici, ai quali essi attualmente non sono in grado di provvedere abbastanza efficacemente.

I progressi dell'agricoltura, che nessuno può negare, hanno avuto certamente per effetto di aumentare, e di molto, il reddito delle terre; i prezzi dei generi sono stati, meno rare eccezioni, costantemente in aumento. Se si va a guardare i prezzi dei generi, in base ai quali è stato fatto il catasto, cioè i prezzi dell'anno in cui le operazioni catastali cominciarono, il senatore Manassei troverà che quei prezzi sono ora, in regola generale, molto notevolmente accresciuti, ed è accresciuta anche indubbiamente la quantità dei prodotti, per i progressi costanti fatti dall'agricoltura. Io credo quindi che sia molto importante l'accrescere in Italia l'istruzione superiore e l'istruzione pratica agricola, perchè in questo modo si potrà aumentare la produzione delle terre di molte delle nostre provincie; ma il credere che si possa con una riforma dei tributi locali, diminuire sensibilmente il totale dell'onere che grava sulla proprietà fondiaria, ritengo che sia farsi un'illusione. (*Approvazioni*).

Si potrà far molto nel senso di una perequazione. Quando saranno terminate le operazioni catastali, noi avremo una perequazione, non soltanto dell'imposta erariale, ma anche della sovrimposta provinciale fra tutti i contribuenti della provincia e della sovrimposta comunale fra tutti i contribuenti del comune.

Io accetto quindi la raccomandazione fattami dal senatore Manassei nel senso di favorire, più che si può, il credito agrario, l'istruzione agricola e tutti i mezzi che servono ad aumentare la produzione delle nostre terre. Ma l'assumere l'impegno di diminuire la somma che la proprietà fondiaria paga allo Stato, alle provincie e ai comuni, importerebbe, a mio modo di vedere, l'assumere un impegno che non sarebbe nella possibilità di eseguirsi; perchè comuni e provincie, soprattutto, hanno bisogno di avere mezzi maggiori per provvedere a servizi essenziali, e particolarmente a quello dell'istruzione, che costituisce tanta parte dell'avvenire del nostro paese. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Saluto al Presidente.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Giunti, anche quest'anno, alla sospensione delle nostre sedute, per le vacanze estive ed autunnali, dopo aver compiuto — e son sicuro di essere interprete dei miei colleghi ed anche dell'onor. Presidente — con soddisfazione i nostri doveri, specialmente in questi ultimi giorni di farraginoso lavoro, giunti dunque a questa sospensione, mentre il Senato si è considerato e si considera sempre come componente una sola famiglia, io, ultimo dei colleghi, ma non certo per sentimento e per animo, mi faccio interprete del Senato stesso nell'inviare i nostri più sinceri augurî al nostro Presidente, e nel ringraziarlo del modo con cui, capo del Senato, egli ha diretto i nostri lavori, e ci ha guidato nella nostra opera. (*Benissimo*). Ed, animati da questi sentimenti, noi diamo a lui l'augurio di rivederlo, alla ripresa dei nostri lavori, sempre così prospero, così vegeto nella sua tarda, ma fresca età, a dirigere i nostri lavori, con la ferma fede che possano sempre essere tali da rispondere ai veri interessi della nostra Patria. (*Applausi vivissimi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del Governo io mi associo pienamente alle parole che il senatore Cavalli diresse all'illustre Presidente del Senato, e ringrazio pure il Senato per il lavoro, veramente utile al nostro paese, che ha compiuto. Io credo che sia buon augurio per la ripresa

dei nostri lavori il fatto che l'ultimo atto principale compiuto dal Senato sia stato quello di provvedere degnamente all'alta istruzione in Italia (*Approvazioni vivissime*), perchè da questa dipende in gran parte l'avvenire del nostro paese. Io credo poi che al Presidente del Senato, che ha un passato patriottico così glorioso, sia riuscito specialmente grato il saluto che gli veniva da uno dei Mille (*applausi*), onde io propongo al Senato anche un plauso al nostro senatore Cavalli (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. (*Si leva e con lui si levano i ministri ed i senatori*). Di gran cuore ringrazio gli onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio e tutti i componenti del Governo di tanto cortese saluto, di così affettuoso augurio. Nulla di più dolce e di più commovente di questa unanimità, mossa dalla parola del vecchio milite della libertà della Patria, dell'amico mio carissimo Cavalli. (*Approvazioni*).

Il lavoro legislativo dei due primi mesi della nuova legislatura, ha detto testè il Presidente dell'altra Camera nel chiuderne le sedute, è stato tale che onorerebbe qualunque Assemblea. A questo lavoro il Senato ha preso la sua parte, e la sua parte di lode e di onore è al Senato dovuta. (*Benissimo*).

Se io ho potuto guidare questo lavoro sufficientemente, è solo merito vostro, amati colleghi, che mi avete sostenuto continuandomi la vostra benevola deferenza; merito vostro che fino a questo giorno mi avete dato il vostro concorso. Ne sono in particolare debitore ai colleghi della Presidenza, che mi hanno prestatato consiglio ed assistenza. A tutti sono e sarò gratissimo. (*Approvazioni*).

Possiamo andarcene soddisfatti; tanto più che al calore dell'opera nostra, qui tra noi è stata e sarà sempre compagna la dignità parlamentare. (*Benissimo*).

Contraccambio gli auguri di buone vacanze ai colleghi ed ai ministri. Credo poi di interpretare il sentimento di tutti, augurando che ricuperino la salute i colleghi, che, per infermità, sono stati in questi giorni da noi lontani. Sono perenni i nostri voti per la prosperità degli amati Sovrani. Viva il Re! (*Applausi vivissimi e generali; grida ripetute di: Viva il Re!*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: .

Aggiunte alle legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito:

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

(Il Senato approva).

Sulle rafferme per i militari del R. esercito:

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'istruzione superiore:

Senatori votanti	108
Favorevoli	85
Contrari	23

(Il Senato approva).

Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie:

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

(Il Senato approva).

Organico della Direzione generale dei telefoni:

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

(Il Senato approva).

Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro:

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

(Il Senato approva).

Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura:

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

(Il Senato approva).

Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali:

Senatori votanti	108
Favorevoli	99
Contrari	9

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.